



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

<https://www.pdzbsesit.it>



CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Tipologia: appalto di servizi, articolo 3, comma 1, lettera ss) del d.lgs. n. 50 del 2016

Procedura: aperta, articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del d.lgs. n. 50 del 2016

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016

**SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON MINORI
MEDIANTE INTERVENTI EDUCATIVI E MULTIDISCIPLINARI**

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI	4
ART. 2. DURATA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI STIPULA. SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	5
ART. 3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	5
ART. 4. DESTINATARI DEI SERVIZI	6
ART. 5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
CAPO 2 – IL SISTEMA INTEGRATO: ASPETTI METODOLOGICI GENERALI	8
ART. 6. PRINCIPI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED OBIETTIVI	8
ART. 7. GOVERNANCE E PRESUPPOSTI DEL SISTEMA	8
ART. 8. MODELLO ORGANIZZATIVO	9
ART. 9. PROCEDURE OPERATIVE GENERALI	9
ART. 10. METODOLOGIA DI LAVORO	10
10.1. L'EQUIPE INTEGRATA TEMPORANEA	11
10.2. INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI A PACCHETTO	11
10.3. INTERVENTI NON MULTIDISCIPLINARI	12
CAPO 3 – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	13
ART. 11. IL SERVIZIO	13
ART. 12. FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI	13
ART. 13. TARGET DI RIFERIMENTO	13
ART. 14. TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	13
14.1. ADM ORDINARIO	13
14.2. ADM IN CONTESTO MULTIDISCIPLINARE	14
CAPO 4 – SUPPORTO EDUCATIVO ALLA GENITORIALITÀ	15
ART. 15. IL SERVIZIO	15
ART. 16. FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI	15
ART. 17. TARGET DI RIFERIMENTO	15

ART. 18.	TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	15
CAPO 5 – CONSULENZA PSICOLOGICA		16
ART. 19.	IL SERVIZIO	16
ART. 20.	FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI	16
ART. 21.	TARGET DI RIFERIMENTO	16
ART. 22.	TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	16
CAPO 6 – INTERVENTI ETNOCLINICI		17
ART. 23.	IL SERVIZIO	17
ART. 24.	FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI	17
ART. 25.	TARGET DI RIFERIMENTO	17
ART. 26.	TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	17
CAPO 7 – INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE		19
ART. 27.	IL SERVIZIO	19
ART. 28.	FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI	19
ART. 29.	TARGET DI RIFERIMENTO	19
ART. 30.	TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	19
CAPO 8 – INCONTRI PROTETTI		20
ART. 31.	IL SERVIZIO	20
ART. 32.	FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI	20
ART. 33.	TARGET DI RIFERIMENTO	21
ART. 34.	TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	21
CAPO 9 – SPAZIO ADOLESCENTI		22
ART. 35.	IL SERVIZIO	22
ART. 36.	FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI	22
ART. 37.	TARGET DI RIFERIMENTO	22
ART. 38.	TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	22
CAPO 10 – TUTOR PER LA PROGETTAZIONE CARE LEAVERS		23
ART. 39.	IL SERVIZIO	23
ART. 40.	FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI	23
ART. 41.	TARGET DI RIFERIMENTO	24
ART. 42.	TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	24
CAPO 11 – EVENTUALI PROGETTUALITÀ INTEGRATIVE E SPERIMENTALI		25
ART. 43.	PREMESSA	25
ART. 44.	PROGETTO P.I.P.P.I.	25

44.1.	FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI	25
44.2.	TARGET DI RIFERIMENTO	25
44.3.	TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	25
ART. 45.	EDUCATIVA DI COMUNITÀ	26
45.1.	FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI	26
45.2.	TARGET DI RIFERIMENTO	26
45.3.	TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	26
ART. 46.	PROGETTI TERRITORIALI	26
46.1.	FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI	26
46.2.	TARGET DI RIFERIMENTO	27
46.3.	TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	27

CAPO 12 – IL PERSONALE	28
-------------------------------	-----------

ART. 47.	PERSONALE – DISPOSIZIONI GENERALI	28
ART. 48.	PERSONALE REFERENTE	28
ART. 49.	REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI	29
ART. 50.	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	29
ART. 51.	OBBLIGHI DEL PERSONALE	30
ART. 52.	RILEVAZIONE PRESENZE E MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI	30
ART. 53.	CLAUSOLE SOCIALI	30
ART. 54.	SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI	31

CAPO 13 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	32
--	-----------

ART. 55.	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	32
ART. 56.	RINVIO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO	32

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

- I. Le presenti norme hanno per oggetto la disciplina del sistema integrato di servizi a sostegno delle famiglie con minori mediante interventi educativi e multidisciplinari per i comuni afferenti all'ambito distrettuale n. 3 – Brescia Est, comprendente i comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato e San Zeno Naviglio, e nel particolare l'erogazione congiunta o disgiunta dei servizi nel prosieguo puntualmente identificati.
- II. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture, anche accessorie, necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le soluzioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e recepite dalla Stazione appaltante. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
- III. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) Stazione appaltante: l'Azienda Speciale Consortile Brescia Est, che agisce in qualità di ente capofila dell'ambito distrettuale n. 3;
 - c) Comuni: i comuni afferenti all'ambito n. 3 Brescia Est (Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato e San Zeno Naviglio);
 - d) Appaltatore, denominato altresì "Organizzazione", "impresa appaltatrice", ditta aggiudicataria o aggiudicatario: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato l'appalto;
 - e) Appalto di servizi: contratto con il quale il fornitore, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, si impegna alla realizzazione del servizio, verso un corrispettivo in danaro;
 - f) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
 - g) DEC: Direttore dell'esecuzione, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 111, comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione;
 - h) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice;
 - i) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui

- agli articoli 23, comma 16, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, nonché di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- j) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l'appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo contrattualmente previsto;
 - k) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;
 - l) D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2. Durata del contratto e modalità di stipula. Spese a carico dell'aggiudicatario

- I. La durata dell'appalto è determinata in mesi 36 mesi, a decorrere presumibilmente dal 01/06/2022, o comunque dalla data di avvio dell'esecuzione che sarà comunicata dal DEC all'aggiudicatario, fatta salva la scelta discrezionale della stazione appaltante di avvalersi delle opzioni diffusamente illustrate nel bando e nel disciplinare di gara, tra le quali il rinnovo programmato per un periodo di ulteriori mesi 36, nonché dell'eventuale proroga tecnica.
- II. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata. Tutti gli oneri connessi alla stipula sono a carico dell'aggiudicatario.
- III. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario i costi per le attività e gli ulteriori costi sostenuti dalla stazione appaltante ai fini della gestione dell'appalto (es. sedi operative, costi coordinamento, co-programmazione ecc.), forfettariamente fissati in **€ 5.000,00 annui** oltre iva, da versarsi entro e non oltre il 31/12 di ogni anno solare (pro quota in misura proporzionale ai mesi per il primo anno), ed entro la scadenza del contratto in relazione all'ultimo anno di gestione (sempre pro quota in relazione ai mesi). Detti costi sono stati computati ai fini della determinazione della base d'asta, adeguatamente capiente ai fini della loro copertura.

Art. 3. Luogo di esecuzione dei servizi

- I. I servizi potranno essere resi nei territori dei Comuni appartenenti all'Ambito distrettuale n. 3 – Brescia Est: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato e San Zeno Naviglio, presso le sedi indicate dal Committente, presso il domicilio degli utenti, ovvero presso eventuali sedi ulteriori messe a disposizione dell'aggiudicatario.
- II. In caso di necessità, potranno essere previste delle trasferte in ambiti altri laddove previsto dal progetto di intervento in particolare per situazioni nella quali uno o entrambi i genitori dei minori, per cui è previsto un intervento, non siano domiciliati/residenti sul territorio dell'ambito del distretto 3. Solo in tal caso potranno essere riconosciuti rimborsi chilometrici, nella misura di 1/5 del costo del gasolio per ogni chilometro percorso (media del mese in cui i trasporti sono effettuati (ovvero, se non disponibili, quelli relativi al mese precedente), sulla base delle rilevazioni disponibili al seguente sito: https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php), con computo circoscritto alla parte di percorrenza al di fuori dei confini dell'ambito, senza computare quindi il parziale di tratta interno.

Art. 4. Destinatari dei servizi

- I. Il servizio si rivolge alle famiglie ed ai minori a rischio di emarginazione, laddove la relazione genitori/figli risulti disturbata o si rilevi inadeguatezza educativa da parte delle figure parentali.
- II. In particolare, ferma la più precisa targetizzazione nel prosieguo indicata, il Servizio minori e famiglie interviene in generale nelle seguenti situazioni:
 - a) carenze socio-culturali ed economiche da parte della famiglia con conseguente disagio o isolamento sociale del/della minore;
 - b) presenza di conflitti tra i genitori che determinano una scarsa attenzione ai bisogni affettivi ed educativi dei minori;
 - c) presenza di "problematiche personali e/o sociali" quali: detenzione di un componente della famiglia, alcoolismo, tossicodipendenze, patologie psichiatriche, ecc.;
 - d) disorganizzazione ed incapacità a gestire adeguatamente gli aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano;
 - e) necessità di un intervento di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del suo contesto parentale e relazionale.
- III. Il servizio educativo domiciliare può essere altresì attivato, sulla base di un progetto condiviso con l'EOH dell'ASST o con il Servizio di Neuropsichiatria ovvero dagli stessi servizi proposto e in presenza di una situazione familiare particolarmente inadeguata e carente sotto il profilo educativo, un intervento mirato allo sviluppo delle potenzialità del minore disabile, con l'esclusione di progetti meramente assistenziali per i quali i Comuni possono provvedere mediante altri e più appropriati interventi.
- IV. I servizi potranno essere resi nei territori dei Comuni appartenenti all'Ambito distrettuale n. 3 – Brescia Est: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato e San Zeno Naviglio, presso le sedi indicate dal Committente, presso il domicilio degli utenti, ovvero presso eventuali sedi ulteriori messe a disposizione dell'aggiudicatario.

Art. 5. Normativa di riferimento

- i. Le attività oggetto del presente capitolato si inseriscono e fanno riferimento, tecnico e metodologico, alla produzione normativa e di indirizzo nazionale e regionale relativa alla materia minori e famiglie.
- ii. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, e per quanto compatibili, si rimanda:
 - Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia";
 - Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";
 - Legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;
 - Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
 - Legge Regionale 23 novembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori";
 - D.G.R. n. 4821 del 15 febbraio 2016 "Linee guida regionali per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia";

- Ulteriori norme attuative di quelle succitate, ovvero ad esse collegate, ed a quelle che eventualmente sopravverranno in corso di esecuzione.

Capo 2 – IL SISTEMA INTEGRATO: ASPETTI METODOLOGICI GENERALI

Art. 6. Principi generali per l'esecuzione del servizio ed obiettivi

- I. Finalità del servizio è la salvaguardia dello sviluppo armonico e completo della personalità del minore, mirando all'evoluzione del nucleo familiare vulnerabile.
- II. Gli interventi multidisciplinari perseguono finalità promozionali, preventive e riparative e vengono strutturati con progettualità che evidenziano obiettivi, tempi e modalità di verifica.
- III. Il sistema integrato di servizi rivolto alle famiglie con minori ha la finalità generale di:
 - a. individuare, congiuntamente con la famiglia, i possibili interventi socio-educativi mediante l'osservazione multidimensionale del sistema familiare;
 - b. sostenere i minori che vivono all'interno del loro nucleo familiare esperienze di difficoltà che incidono negativamente nella costruzione dell'identità e nella integrazione sociale;
 - c. promuovere e sostenere le competenze genitoriali per quanto attiene le capacità di relazione, di accudimento e di sviluppo dell'affettività;
 - d. supportare ed integrare le competenze genitoriali al fine di prevenire il rischio di allontanamento del minore dal nucleo familiare di origine;
 - e. promuovere e valorizzare le risorse proprie della famiglia nella relazione educativa con i figli
 - f. favorire l'integrazione dei minori, con particolare riferimento agli adolescenti, all'interno di una rete territoriale.
- IV. Il sistema integrato di servizi si pone i seguenti obiettivi generali:
 - a. analizzare la situazione familiare al fine di progettare l'intervento opportuno;
 - b. favorire nella famiglia le condizioni necessarie per la sua evoluzione, in ordine alle difficoltà di tipo educativo, relazionale e gestionale che manifesta, aiutando i genitori a sviluppare le proprie potenzialità educative nei confronti dei figli;
 - c. sostenere i minori nel loro processo di crescita psico-fisica, facilitando le relazioni del nucleo familiare e con l'ambiente di appartenenza;
 - d. evitare la cronicizzazione o il peggioramento della situazione di disagio del minore;
 - e. fornire al minore degli stimoli che gli consentano di sperimentare le proprie capacità, spesso non valorizzate nel nucleo di appartenenza, accompagnandolo ad una riscoperta e rivalutazione di sé;
 - f. prevenire gli allontanamenti dei minori da casa e dal proprio contesto di vita.

Art. 7. Governance e presupposti del sistema

- I. Dal 2005 l'Ufficio di Piano dell'Ambito 3 e dal 2007 l'Azienda Speciale Consortile gestisce su delega dei Comuni dell'Ambito il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori.
- II. I percorsi, le progettualità e l'esperienza maturata in questi anni hanno portato alla luce alcune riflessioni sul sistema degli interventi di Servizio Sociale nell'ambito del disagio genitoriale. In particolare si è giunti alla consapevolezza della necessità di approfondire i percorsi di conoscenza delle situazioni familiari attraverso letture multidisciplinari ed integrate, e quindi multi professionali e del conseguente bisogno di strutturare Progetti di Intervento caratterizzati da una presa in carico d'equipe.
- III. Si ritiene importante definire le progettualità attraverso dei Progetti di Intervento chiari, sostenibili negli obiettivi e nei tempi, e che consentano al termine dei percorsi una valutazione di efficacia degli interventi stessi.

- IV. Il tutto in coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche declinate nel Piano di Zona 2021/2023 e successivi.

Art. 8. Modello organizzativo

- I. Il Committente nominerà un Coordinatore del Servizio Minori e Famiglie che avrà la funzione di analisi dei progetti e verifica della loro congruenza rispetto agli obiettivi dell'appaltatore con gli operatori titolari dei casi, di monitoraggio sulle singole progettualità e sui servizi ed interventi avviati.
- II. Gli interventi del Servizio Minori e Famiglie si svolgono da lunedì a sabato, con possibilità di setting diversi: al domicilio dell'utente, presso le strutture educative e socializzanti del territorio, presso le sedi messe a disposizione da parte dei Servizi Sociali territoriali, presso gli uffici dei Servizi Sociali.
- III. Per gli "incontri protetti" verranno messi a disposizione dell'appaltatore specifici luoghi adeguati.
- IV. La definizione dei luoghi di esecuzione delle attività è intendersi come un'azione flessibile, organizzata e gestita in funzione degli obiettivi definiti dal progetto condiviso per le singole situazioni.
- V. Per quanto riguarda gli interventi di Assistenza Domiciliare Minori, (fatta eccezione per i progetti "a pacchetto" relativi agli interventi multidisciplinari), oltre alle ore di presenza dell'educatore con l'utente, sono previste al massimo n. 4 ore mensili medie per caso, da utilizzare per: incontri di programmazione e verifica con gli operatori titolari del caso, stesura relazioni, supervisione e coordinamento degli educatori.
- VI. Per quanto riguarda gli interventi educativi per la gestione degli Incontri Protetti, oltre alle ore di presenza dell'educatore con l'utenza, sono previste un massimo di n. 3 ore mensili medie per caso, da utilizzare per incontri di programmazione e verifica con gli operatori titolari del caso, stesura relazioni, supervisione e coordinamento degli educatori.
- VII. Per quanto riguarda le ulteriori progettualità specifiche, eccettuati gli interventi di consulenza (es. psicologici, di mediazione linguistica), la relazione finale di progetto è da ritenersi compresa nel corrispettivo contrattuale.
- VIII. Tale indicazione costituisce un riferimento di massima; in ogni caso le ore dedicate alla programmazione e alla verifica non potranno in alcun modo essere superiori alle ore dedicate all'intervento educativo con l'utente (fatta eccezione per gli incontri protetti).
- IX. Su progetto specifico, approvato dal Comune di residenza del minore, potrà altresì essere richiesto il trasporto su brevi distanze dell'utente verso strutture o servizi del territorio. In tal caso l'Organizzazione dovrà garantire con automezzi propri o dell'operatore l'attuazione del servizio. Qualora la distanza per singolo spostamento autorizzato (andata e ritorno) superi il chilometro, verrà previsto un rimborso spese nella misura di 1/5 del costo del gasolio per ogni chilometro percorso (media del mese in cui i trasporti sono effettuati, sulla base delle rilevazioni disponibili al seguente sito: https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php).
- X. È possibile inoltre chiedere all'Organizzazione l'effettuazione di piccole spese legate al progetto rimborsabili dal Comune. Tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di residenza dell'utente.

Art. 9. Procedure operative generali

- I. Gli operatori aventi in carico il caso, sentito il servizio sociale del Comune di residenza del minore, elaborano il progetto di intervento che deve comprendere il consenso dei genitori e la scheda informativa.

- II. Successivamente gli operatori stessi richiedono l'attivazione del servizio inviando la proposta, corredata dal progetto di intervento, al Coordinatore del Servizio Minori e Famiglie.
- III. Il Coordinatore del servizio minori e famiglie:
 - trasmette la proposta al Comune di residenza del minore richiedendone l'adesione formale e assunzione del relativo onere di spesa;
 - qualora positiva, contatta il Referente tecnico dell'Organizzazione per concordare insieme agli operatori titolari del caso i criteri per l'individuazione degli operatori e le modalità di attuazione del progetto;
 - organizza successivamente un incontro per l'avvio dell'intervento con gli operatori psico-sociali titolari del caso, il Referente tecnico dell'Organizzazione e gli operatori prescelti per la realizzazione dell'intervento. In tale incontro viene presentata la situazione, gli obiettivi del progetto e vengono concordate le modalità di avvio dell'intervento, e definiti i compiti di ciascun operatore coinvolto.
- IV. Gli operatori titolari del caso presentano il progetto definito e gli operatori incaricati alla famiglia, condividendo con la stessa gli obiettivi dell'intervento e le modalità attuative.
- V. Per quanto riguarda il progetto di assistenza domiciliare minori, l'educatore, entro un periodo massimo di quattro mesi dall'inizio dell'intervento, stende il progetto di intervento, sulla base delle indicazioni emergenti dall'esperienza concreta e alla luce degli obiettivi inizialmente individuati. Le risultanze di tale verifica vengono formalizzate per iscritto e inviate al Coordinatore del servizio minori e famiglie e agli operatori psico-sociali titolari del caso.
- VI. Gli incontri periodici di verifica con tutti i soggetti presenti sul caso saranno promossi dal Coordinatore del servizio minori e famiglie. Si prevede un incontro a metà progetto e uno finale, per quanto riguarda il Servizio di assistenza domiciliare minori, si prevedono verifiche semestrali.
- VII. Il Coordinatore dell'appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione al Coordinatore servizio minori e famiglie di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante il singolo progetto, nonché delle eventuali difficoltà di relazione con le famiglie, con le realtà socio-educative del territorio o con gli operatori psico-sociali titolari del caso.
- VIII. Eventuali difficoltà o problemi nei rapporti tra operatori titolari del caso e l'appaltatore dovranno essere portati all'attenzione del Coordinatore del servizio minori e famiglie che effettuerà gli approfondimenti del caso ed attuerà, d'intesa col Comune di residenza, gli interventi ritenuti opportuni nell'esclusivo interesse del minore seguito;
- IX. Ogni variazione sia di orari che di progetto d'intervento, dovrà essere oggetto di un'apposita verifica del coordinatore servizio minori e famiglie.
- X. Alla chiusura di ogni intervento gli operatori incaricati elaborano una relazione conclusiva da inviare agli operatori titolari del caso i quali informeranno il Coordinatore del servizio minori e famiglie ed il Comune di residenza della chiusura del caso.
- XI. Per quanto riguarda il servizio di assistenza educativa domiciliare l'educatore dovrà produrre relazioni semestrali e farle pervenire al coordinatore del servizio almeno 10 giorni prima dell'incontro di verifica semestrale.

Art. 10. Metodologia di lavoro

- I. Sulla base dei presupposti e delle finalità sopra descritte, il metodo di lavoro elettivo non può essere che l'Equipe Integrata che, in base agli obiettivi del Progetto, sulla base di principi di differenziazione ed adeguatezza, potrà coinvolgere diverse professionalità.

- II. Il servizio si realizza quindi mediante percorsi educativi e multidisciplinari di accompagnamento temporaneo a favore di minori e di loro nuclei familiari.
- III. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa, nel contesto territoriale di appartenenza e nelle sedi istituzionali dei servizi alla persona e prevede, accanto ad un lavoro di sostegno educativo al minore nelle sue attività quotidiane, anche l'attivazione di azioni mirate di sostegno pedagogico, psicologico ed etnoclinico ai genitori che necessitano di supporto nelle relazioni con i figli e nell'assolvimento dei loro compiti genitoriali.
- IV. Le azioni di sostegno ai minori e alle loro famiglie nel prosieguo descritte si inseriscono in un approccio che favorisca la valorizzazione delle competenze e delle risorse personali e del sapere esperienziale.
- V. Le azioni professionali, unitamente a quelle esperienziali delle famiglie, devono essere strettamente connesse con quelle della comunità di riferimento, al fine di sviluppare e/o potenziare le capacità familiari di cogliere le opportunità territoriali o di essere parte attiva nella definizione delle stesse.

10.1. L'Equipe Integrata Temporanea

- I. A partire dall'attivazione, dove viene rilevata la necessità e determinata la composizione dell'Equipe, e sulla base degli obiettivi, tempi e strumenti di lavoro successivamente definiti, passando dagli incontri di verifica e fino all'incontro conclusivo, l'Equipe medesima lavora in stretta collaborazione interna (tra le diverse professionalità) ed esterna (con tutti gli attori del sistema).
- II. L'Equipe Integrata, oltre all'assistente sociale comunale ed eventualmente l'equipe tutela minori del Committente, deve poter prevedere la seguente composizione: l'educatore professionale, lo psicologo, il mediatore linguistico e il consulente etnoclinico. È facoltà dell'offerente di ampliare lo spettro di professionalità impiegabili rispetto a quelle minime, al fine di meglio rispondere ai (polimorfici) bisogni rilevati in fase di assestement del caso, con la precisazione che il correlativo costo non potrà in nessun caso essere superiore a quello previsto dagli atti di gara per professionalità analoghe. È altresì facoltà dell'offerente di proporre un monte ore da erogarsi in forma gratuita.
- III. In fase di attivazione di ogni singolo Progetto di Intervento l'Equipe Integrata definisce modi e tempi di confronto, azione e verifica sul caso.
- IV. In particolare in relazione alla verifica sul caso l'équipe, a conclusione del Progetto di Intervento, produrrà un'autovalutazione circa l'efficacia dell'intervento stesso.

10.2. Interventi multidisciplinari a pacchetto

- I. Per delle situazioni specifiche nelle quali è necessario un intervento mirato con una stretta collaborazione di più professionisti in contemporanea possono essere attivati interventi multidisciplinari che possono coinvolgere tutti o alcuni dei professionisti previsti.
- II. Sono previsti, di massima, 13 interventi all'anno, ovvero uno per comune, che di norma si strutturano con progetti a pacchetto con dei tetti massimi di incarico previsto:
 - per l'educatore 60 ore a caso;
 - per lo psicologo 40 ore a caso;
 - per il supporto educativo alla genitorialità 40 ore a caso;
 - per l'equipe etnoclinica (consulente etnoclinico e mediatore linguistico culturale) 50 ore a caso;
 - per il mediatore culturale 25 ore a caso;

- III. Gli interventi come sopra descritti possono essere rimodulati sulla base delle peculiarità della singola situazione, e sono in ogni caso rinnovabili nel caso in cui, esaurito il pacchetto, perduri l'originaria situazione di bisogno o ne siano sopravvenute altre, in una logica di flessibilità degli interventi.

10.3. Interventi non multidisciplinari

- I. Per quelle situazioni che viceversa non necessitano di un intervento multidisciplinare, che potrà comunque essere previsto in fase di elaborazione del PEI, sarà possibile attivare interventi singoli, con individuazione della figura professionale maggiormente idonea a rispondere al bisogno rilevato, tra le diverse professionalità comunque presenti nell'Equipe Integrata, anche in ragione dell'intervento che s'intende nel caso specifico implementare.

Capo 3 – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)

Art. 11. Il servizio

- I. Il servizio di Assistenza Domiciliare educativa ai Minori (ADM) si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali, con la finalità di attivare interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori definite “a rischio” o in situazioni di difficoltà temporanea, come specificato dall’art. 5 della Legge Regionale 23 novembre 2004, n. 34.
- II. Il servizio va pertanto attivato laddove esistano situazioni familiari la cui diagnosi è favorevole ad un’evoluzione. Il termine “domiciliare” non è da intendersi alla lettera, in quanto, oltre al nucleo familiare quale ambito privilegiato di relazione del minore, esistono tutti i luoghi e tutte le situazioni del “quotidiano vivere” del minore, in modo particolare le agenzie educative e ricreative.
- III. L’intervento di assistenza domiciliare è “ponte” tra il minore a rischio di emarginazione, la sua famiglia ed il territorio, come accompagnamento preventivo, sostegno e tutela del percorso di crescita.

Art. 12. Finalità ed obiettivi specifici

- I. Il servizio ha la finalità di promuovere l’evoluzione del nucleo familiare affinché persegua l’obiettivo dell’autonomia nell’assunzione delle responsabilità genitoriali, mediante l’affiancamento di personale educativo specializzato.
- II. In linea con detta finalità, il servizio si pone i seguenti obiettivi:
 - osservare il contesto personale e familiare del minore al fine di giungere ad un progetto educativo individualizzato;
 - recuperare risorse potenziali della famiglia e rafforzare le figure parentali;
 - limitare e contenere gli effetti patogeni di alcune situazioni;
 - costruire una rete di legami tra minore, nucleo familiare e ambiente sociale.

Art. 13. Target di riferimento

- I. Destinatari del servizio sono le famiglie vulnerabili con minori, in carico ai Servizi Sociali territoriali, residenti nei Comuni afferenti all’Ambito n. 3.

Art. 14. Tempi di esecuzione dell’intervento

14.1. ADM Ordinario

- I. Se l’intervento è previsto con l’obiettivo di avviare un percorso di Assistenza Domiciliare Minori sono possibili progetti strutturati generalmente di 6 ore settimanali di attività diretta con l’utenza e fino a 4 ore mensili di attività di programmazione e verifica con gli operatori titolari del caso, stesura relazioni, supervisione e coordinamento degli educatori.
- II. A mero titolo indicativo, non vincolante ed espressivo di un potenziale e verosimile fabbisogno costruito sulla base del dato storico, si riportano i seguenti monte ore:

Comune	ore/anno	n. casi
Azzano Mella	301	3
Borgosatollo	933	5
Botticino	395	3
Capriano del Colle	1093	5
Castenedolo	1370	8
Flero	615	6
Mazzano	288	4
Montirone	412	2
Nuvolento	1047	4
Nuvolera	292	2
Poncarale	537	2
Rezzato	1480	6
San Zeno Naviglio	350	1
Totale annuo	9113	51

14.2. ADM in contesto multidisciplinare

- I. Se il progetto è previsto all'interno dell'intervento multidisciplinare il tetto massimo è di 60 ore a progetto, eventualmente rinnovabile.
- II. In linea di massima sono previsti circa 13 interventi educativi all'anno.

n. interventi	Ore progetto
13	60
Ore totali annue	780

Capo 4 – SUPPORTO EDUCATIVO ALLA GENITORIALITÀ

Art. 15. Il servizio

- I. Il sostegno educativo alla genitorialità è un intervento sperimentale volto all'accompagnamento degli adulti che incontrano delle importanti difficoltà nel loro ruolo genitoriale.
- II. I percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a offrire uno spazio di riflessione e confronto relativamente alla relazione con i figli.
- III. I colloqui hanno la funzione di orientare e aiutare a ritrovare il senso all'agire educativo; attraverso il confronto con il professionista il genitore si attiverà per riposizionarsi in modo maggiormente efficace, autonomo e costruttivo con i propri figli.

Art. 16. Finalità ed obiettivi specifici

- I. I percorsi di sostegno alla genitorialità sono destinati a genitori che vivono una fase di vulnerabilità in relazione al proprio ruolo genitoriale, e sono rivolti a coppie o a singoli genitori, con la finalità di fronteggiare adeguatamente le criticità e le esternalità negative di detta fase.
- II. In linea con detta finalità, il servizio si pone i seguenti obiettivi:
 - comprendere la domanda e il vissuto dei genitori rispetto la relazione con il proprio figlio/i, al fine di orientarli e sostenerli nel trovare strategie di aiuto e nel costruire interventi efficaci a seconda della situazione specifica;
 - offrire ai genitori gli strumenti conoscitivi che gli consentano di accrescere le capacità relazionali e le competenze educative;
 - stimolare una maggiore comprensione dei figli, accogliere i loro bisogni, saperli leggere e fornire risposte adeguate allo sviluppo evolutivo dei minori;
 - aprire una riflessione su sé stessi, sul proprio ruolo genitoriale, trovando spazio per parlare e comprendere i propri vissuti;
 - attivare le competenze interne al soggetto e in maniera più ampia nel sistema familiare al fine di favorire un processo di empowerment volto al superamento delle situazioni critiche.

Art. 17. Target di riferimento

- I. Destinatari del servizio sono le famiglie vulnerabili in carico ai Servizi Sociali territoriali, residenti nei Comuni afferenti all'Ambito n.3.

Art. 18. Tempi di esecuzione dell'intervento

- I. Detta tipologia di intervento potrà essere prevista solo all'interno di un intervento multidisciplinare, ed il monte ore massimo è di 40 ore a progetto, eventualmente rinnovabile.

n. interventi	Ore progetto
13	40
Ore totali annue	520

Capo 5 – CONSULENZA PSICOLOGICA

Art. 19. Il servizio

- I. Gli interventi di consulenza psicologica sono percorsi brevi di accompagnamento psicologico, mirati alla definizione della situazione di criticità e al sostegno al processo di risoluzione dello stesso in stretta connessione con i servizi territoriali che li avviano e all'interno di un processo di presa incarico.
- II. Gli interventi possono essere avviati:
 - a) su richiesta dei Servizi Sociali comunali laddove sia opportuno avviare uno spazio di approfondimento e accompagnamento psicosociale per famiglie e questo spazio non trova risposta nelle unità di offerta consultoriale;
 - b) su bisogni specifici rilevati dai Servizi Sociali Comunali, anche per situazioni in carico al Servizio di Tutela Minori laddove, a seguito di una valutazione d'équipe integrata con i referenti dell'Asst di competenza, se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 20. Finalità ed obiettivi specifici

- I. La consulenza psicologica è finalizzata ad offrire percorsi integrati psico-sociali di intervento in riferimento alla sfera della genitorialità all'interno di un progetto di intervento definito nei tempi e nelle modalità.
- II. In linea con detta finalità, il servizio si pone i seguenti obiettivi:
 - stimolare nell'utenza consapevolezza circa il riconoscimento della situazione di criticità;
 - favorire l'assunzione di responsabilità personale circa l'agire nella risoluzione della situazione di disagio;
 - promuovere l'invio a servizi specialistici (Ser.t, Noa, Cps etc.) o a percorsi di psicoterapia;
 - effettuare approfondimenti circa l'opportunità di attivare un ADM;
 - effettuare valutazione circa la necessità di segnalare una situazione al Tribunale per i Minorenni;
 - sostenere una genitorialità responsabile in caso di attivazione della consulenza sui casi per i quali è attiva un ADM.

Art. 21. Target di riferimento

- I. Destinatari del servizio sono le famiglie e i minori residenti nei Comuni dell'Ambito 3 ed in carico ai Servizi Sociali territoriali, per problematiche relative alla sfera della genitorialità, che si trovano in situazione di vulnerabilità familiare, sociale ed economica e/o di multi problematicità;

Art. 22. Tempi di esecuzione dell'intervento

- I. Detta tipologia di intervento potrà essere prevista solo all'interno di un intervento multidisciplinare, avrà durata massima di un anno, ed il monte ore massimo è di 40 ore a progetto, eventualmente rinnovabile.
- II. Al termine e/o dell'intervento dell'anno la psicologa produrrà una relazione di chiusura progetto sul caso.

n. interventi	Ore progetto
13	40
Ore totali annue	520

Capo 6 – INTERVENTI ETNOCLINICI

Art. 23. Il servizio

- I. L'intervento etnoclinico mira a supportare i Servizi Sociali comunali e il Servizio Tutela Minori nell'approfondimento della conoscenza del sistema familiare e del progetto migratorio di famiglie immigrate all'interno di percorsi di presa in carico laddove il percorso stesso sembri minato nella sua evoluzione a causa di non comprensioni linguistiche e culturali.
- II. Attraverso la consulenza sarà possibile sviluppare nuove categorie esplicative per meglio comprendere l'origine e la dimensione del disagio familiare e allo stesso tempo la famiglia migrante avrà l'opportunità di raccontarsi dando al disagio la propria connotazione.
- III. Il dispositivo di mediazione etnoclinica si attua a partire dalla richiesta del Servizio Sociale o del Servizio Tutela Minori e può essere strutturato nelle seguenti modalità:
 - a) come momento di consulenza dell'equipe etnoclinica (formata dal consulente etnoclinico e dal mediatore linguistico culturale) al servizio sociale richiedente, prevedendo fino ad un massimo di tre incontri di 2 ore ciascuno, e quindi per un totale di 6 ore;
 - b) come intervento diretto alla famiglia dove si prevedono due fasi:
 - la prima di conoscenza del sistema familiare e dell'esperienza migratoria e al termine di questa fase si lavora per condividere una definizione della situazione di criticità rilevata;
 - la seconda fase di lavoro congiunto con i servizi sociali invianti ha come obiettivo principale quello di risignificare, alla luce di quanto è emerso nella prima fase, gli elementi di criticità rilevati e impostare una presa in carico.

Art. 24. Finalità ed obiettivi specifici

- I. L'intervento etnoclinico è finalizzato a sostenere le famiglie migranti con minori e gli operatori che collaborano con loro nel processo di conoscenza reciproca, favorendo l'elaborazione di progetti di intervento che tengano in considerazione le peculiarità delle culture di appartenenza.
- II. In linea con detta finalità, il servizio si pone i seguenti obiettivi:
 - favorire la buona gestione dei conflitti nei ricongiungimenti familiari;
 - negoziazione nei conflitti tra generazioni;
 - riduzione della dispersione scolastica;
 - valorizzazione delle competenze genitoriali.

Art. 25. Target di riferimento

- I. Destinatari del servizio sono le famiglie migranti con minori in carico al Servizio Sociale Comunale e al Servizio Tutela Minori residenti nei Comuni afferenti all'Ambito n.3 per i quali il Servizio abbia definito una presa in carico.

Art. 26. Tempi di esecuzione dell'intervento

- I. Detta tipologia di intervento potrà essere prevista solo all'interno di un intervento multidisciplinare, ed il monte ore massimo è di 50 ore a progetto (delle quali 25 ore per il mediatore culturale che fornirà supporto all'intervento).

n. interventi	Ore progetto
13	50
Ore totali annue	650

Capo 7 – INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE

Art. 27. Il servizio

- I. Gli interventi di mediazione linguistica culturale hanno come obiettivo quello di favorire la comunicazione e la conseguente comprensione tra i servizi sociali e le famiglie migranti laddove queste ultime non abbiano acquisito un livello di competenza linguistica sufficiente a interloquire in modo efficace con gli operatori dei servizi sociali.
- II. Il mediatore, in linea di massima, appartiene al gruppo culturale e parla la lingua dell'utente e della sua famiglia e ha una sua autonomia professionale.
- III. L'intervento di mediazione linguistica può essere attivato:
 - a) come intervento di sola consulenza per favorire la comunicazione all'interno di un percorso di conoscenza della famiglia migrante e quindi essere richiesto dal servizio richiedente per uno o più colloqui (ad esempio all'interno di un percorso di conoscenza/presa in carico/monitoraggio) da parte del servizio tutela minori e del servizio sociale comunale per rendere possibile il percorso di conoscenza;
 - b) come parte integrante di un intervento multidisciplinare in collaborazione con educatori e/o psicologi;

Art. 28. Finalità ed obiettivi specifici

- I. L'intervento di mediazione è finalizzato a sostenere le famiglie migranti con minori e gli operatori che collaborano con loro nel processo di conoscenza reciproca, favorendo l'elaborazione di progetti di intervento che tengano in considerazione le peculiarità delle culture di appartenenza.
- II. In linea con detta finalità, il servizio si pone i seguenti obiettivi:
 - consentire una comunicazione efficace;
 - favorire interventi socio-psico-educativi che tengano conto della cultura di appartenenza degli utenti.

Art. 29. Target di riferimento

- I. Destinatari del servizio sono le famiglie migranti con minori in carico al Servizio Sociale Comunale e al Servizio Tutela Minori residenti nei Comuni afferenti all'Ambito n.3 per i quali il Servizio abbia definito una presa in carico.

Art. 30. Tempi di esecuzione dell'intervento

- I. Detta tipologia di intervento potrà essere prevista solo all'interno di un intervento multidisciplinare, ed il monte ore massimo è di 25 ore a progetto, eventualmente rinnovabile.

n. interventi	Ore progetto
13	25
Ore totali annue	325

Capo 8 – INCONTRI PROTETTI

Art. 31. Il servizio

- I. Gli incontri protetti mirano a creare uno spazio temporale neutro e protetto, per accogliere i minori ed i genitori che devono, in seguito a mandato dell'autorità giudiziaria, incontrarsi alla presenza del servizio sociale e sostenere gli adulti in un percorso di crescita rispetto al loro ruolo genitoriale.
- II. Il minore, accompagnato da un educatore professionale, può incontrare il genitore non convivente (e/o altre figure parentali secondo quanto disposto dall'autorità giudiziaria), ricominciando/continuando ad investire affettivamente sullo stesso ripristinando/mantenendo con lui rapporti e relazioni significative che possono essere stati interrotti.
- III. Tali incontri possono avere una connotazione di protezione e/o di facilitazione della relazione. Nel caso in cui si tratti di attivare un percorso di protezione, l'intervento educativo verrà modulato prevedendo delle modalità di intervento specifiche finalizzate alla tutela del minore.
- IV. L'intervento si basa sul riconoscimento del bisogno/diritto del minore di veder salvaguardata il più possibile la relazione con entrambi i genitori (o altre persone affettivamente significative) e i legami che ne derivano. In quest'ottica, è fondamentale che gli adulti vengano aiutati a riconoscere e mantenere una continuità genitoriale nei confronti dei propri figli, per i quali restano comunque, imprescindibile riferimento. Gli incontri protetti vogliono rispondere ad un bisogno che è quello di riconoscere e proteggere le radici dei minori allo scopo di acquisire e mantenere una loro identità.
- V. Gli incontri protetti (o facilitanti la relazione) si realizzano su esclusivo mandato della Magistratura nell'ambito di procedimenti presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni in base ad una progettualità definita con tempi e obiettivi.
- VI. Le situazioni-tipo per le quali si fa ricorso agli incontri protetti sono:
 - a) il minore è affidato ad uno dei due genitori e non incontra liberamente il genitore non convivente a causa di conflitto genitoriale;
 - b) l'esercizio del diritto di visita in situazioni familiari caratterizzate da maltrattamento, grave trascuratezza, abuso, dipendenze, patologie psichiatriche;
 - c) il minore è temporaneamente collocato presso famiglia affidataria o comunità educativa;
 - d) separazioni caratterizzate da elevata conflittualità;
 - e) ricostruzione della relazione tra il minore ed il genitore a seguito di interruzione.

Art. 32. Finalità ed obiettivi specifici

- I. Le finalità principali degli interventi sono:
 - a) rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i suoi genitori in situazioni caratterizzate da grave e profonda crisi familiare;
 - b) favorire il superamento delle difficoltà relazionali ed educative della famiglia, attivando un contesto qualificato di osservazione e accompagnamento, stimolando l'acquisizione di competenze genitoriali, promuovendo lo sviluppo di una relazione adeguata tra il minore e l'adulto significativo;
 - c) aiutare l'adulto nel processo di costruzione, ricostruzione e sostegno della propria genitorialità verso il figlio, attivando capacità riflessive e di azione positiva;

III. In linea con detta finalità, il servizio si pone i seguenti obiettivi:

- Offrire uno spazio relazionale rassicurante, accogliente e sicuro per lo svolgimento degli incontri tra minore e genitore, che dia la possibilità di vivere la relazione all'interno di una cornice neutrale e sospesa dal conflitto familiare;
- Facilitare la relazione tra il minore e l'adulto all'interno di un progetto di sostegno/acquisizione delle potenzialità di cura di quest'ultimo;
- Sostenere i componenti del nucleo familiare nella capacità di gestire la relazione fra di loro;
- Ridurre la durata dei tempi dell'intervento protetto verso una gestione più autonoma delle relazioni tra il minore e il genitore o l'adulto significativo;
- Osservare le dinamiche relazionali familiari e restituire quanto emerso ai genitori.

Art. 33. Target di riferimento

- I. Destinatari del servizio sono le famiglie in carico al Servizio Tutela Minori, per le quali la Magistratura ha disposto l'attivazione di incontri protetti.

Art. 34. Tempi di esecuzione dell'intervento

- I. I tempi di questo progetto sono previsti dal Progetto di Intervento redatto dall'assistente sociale su Mandato della Magistratura.
- II. Si prevedono circa 20 interventi all'anno, della durata media di 47 ore per intervento.

n. interventi	Ore progetto
20	47
Ore totali annue	940

Capo 9 – SPAZIO ADOLESCENTI

Art. 35. Il servizio

- I. Lo spazio adolescenti è rivolto a pre-adolescenti e adolescenti (11-17 anni) del territorio dell'ambito distrettuale Brescia Est che si trovano in condizioni di vulnerabilità e che abbiano manifestato delle fatiche nella sfera dell'integrazione sociale.
- II. Il servizio è strutturato con due educatori in compresenza possibilmente di genere diverso per poter offrire ai ragazzi adolescenti un'eterogeneità di stimoli.
- III. Parte integrante del servizio sono:
 - la progettazione e programmazione educativa, nonché le rendicontazioni, ivi comprese le relazioni richieste dal Committente, e la gestione dei rapporti con il territorio;
 - la gestione della fornitura e somministrazione di merende;
 - l'acquisto e la gestione del materiale previsto per le attività;
 - il trasporto per tutti i ragazzi frequentanti da e per la sede delle attività gestito dagli educatori dello Spazio Adolescenti.

Art. 36. Finalità ed obiettivi specifici

- I. Lo Spazio Adolescenti ha la finalità di sostenere i processi evolutivi della preadolescenza e dell'adolescenza, favorendo uno spazio stabile di incontro riconosciuto. Lo spazio incontro intende favorire la socializzazione tra pari e l'innesto di dinamiche relazionali positive e funzionali.
- II. In linea con detta finalità, il servizio si pone i seguenti obiettivi:
 - migliorare la percezione di sé, promuovendo life-skills e soft-skills e potenziando lo sviluppo di attitudini, capacità e abilità sociali;
 - migliorare le relazioni interpersonali tra pari e con gli adulti;
 - prevenire il consolidarsi o l'emergere di situazioni di rischio, anche aggravate dalla pandemia, accompagnando i ragazzi ad essere protagonisti del proprio tempo libero e della vita sociale, piuttosto che fruitori passivi (es. supporto nell'orientamento scolastico e nella scelta delle attività per il tempo libero);
 - migliorare l'integrazione territoriale, favorendo la mediazione nell'avvicinamento alle offerte strutturate presenti nella comunità.

Art. 37. Target di riferimento

- I. Destinatari del servizio sono pre-adolescenti e adolescenti (fascia d'età 11-17 anni) residenti nel territorio dell'ambito distrettuale Brescia Est, in carico ai servizi sociali territoriali o comunque da questi individuati, che si trovano in condizioni di vulnerabilità.

Art. 38. Tempi di esecuzione dell'intervento

- I. Lo Spazio Incontro si articola in una apertura pomeridiana settimanale (46 settimane stimate) dalle 15:00 alle 18:00, presso una sede convenzionata con l'Azienda Speciale Consortile Bs Est (attualmente Sala della musica a Nuvolento).
- II. È facoltà del committente di estendere il servizio con un passaggio a due pomeriggi a settimana sempre di tre ore. In tal caso il corrispettivo mensile indicato nel disciplinare di gara s'intenderà raddoppiato.

Capo 10 – TUTOR PER LA PROGETTAZIONE CARE LEAVERS

Art. 39. **Il servizio**

- I. La sperimentazione Care Leavers è un progetto del Ministero delle Politiche Sociali che ha strutturato un modello di intervento in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
- II. L'Azienda speciale Consortile è stata ammessa alla sperimentazione della seconda coorte della prima triennalità di sperimentazione.
- III. Oggetto del servizio è l'attività di tutoraggio che è parte fondamentale della progettualità.
- IV. Il tutor è una delle principali figure di riferimento all'interno del progetto "Interventi in via sperimentale in favore di coloro che al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria" del Ministero delle Politiche Sociali ed è stato individuato quale "dispositivo" atto a sostenere e promuovere il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dai progetti individuali per l'autonomia definiti a partire dai bisogni, dalle aspirazioni e dalle condizioni di ciascun singolo ragazzo.
- V. In tale direzione, il tutor dell'autonomia deve essere un professionista in grado di creare un rapporto "privilegiato" con ogni beneficiario, di collaborare con gli operatori sociali, di integrarsi con la rete di relazioni del ragazzo e, al contempo, favorirne la costruzione di nuove, anche attraverso la costituzione di un gruppo composto da tutti i beneficiari di cui si occupa.
- VI. Il percorso verso l'autonomia investe i ragazzi che devono affrontare un passaggio fondamentale della propria storia tassellata da aree di vulnerabilità e di danno e, per questo, il tutor fornisce un accompagnamento leggero verso l'autonomia ponendosi come facilitatore di processi, in particolare tra il contesto e l'autonomia e tra il giovane e tutte le figure, professionali e non, che ruotano intorno alla sua vita, oltre che tra i suoi contesti/ambiti di riferimento (scuola, lavoro, ecc.).

Art. 40. **Finalità ed obiettivi specifici**

- I. Il Progetto si pone le seguenti finalità:
 - stimolare il protagonismo del ragazzo in modo da favorire l'inclusione sociale attraverso la partecipazione, la condivisione e la scelta consapevole;
 - condurre il gruppo verso la costruzione di un'identità collettiva in grado di facilitare processi di condivisione, affiatamento, vicinanza emotiva e mutuo aiuto tra i ragazzi coinvolti, in un'ottica partecipativa.
- II. In linea con detta finalità, i servizi richiesti al Tutor ed i correlativi obiettivi sono così riassumibili:
 - stimolare la conoscenza di sé;
 - stimolare la capacità di relazionarsi e comunicare con gli altri;
 - aiutare a sviluppare delle strategie di studio autonomo;
 - aiutare a ricercare e realizzare l'inserimento lavorativo;
 - suggerire attività e materiali;
 - fornire supporto metodologico;
 - collaborare nella programmazione e nella verifica delle attività;
 - svolgere funzioni di mediazione;
 - promuovere, organizzare e gestire attività di gruppo;

- supportare il ragazzo nel raggiungimento degli obiettivi del progetto stimolando l'automonitoraggio;
- favorire tutte le azioni necessarie per la promozione della salute;
- promuovere la partecipazione e il protagonismo attivo dei ragazzi in un'ottica sia individuale che collettiva;
- affiancare il giovane nell'acquisizione e consolidamento delle abilità pratiche di gestione della vita quotidiana;
- valutare in itinere, l'andamento del percorso di autonomia, nel confronto con le altre figure professionali.

Art. 41. Target di riferimento

- I. Care Leavers ammessi alla sperimentazione che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 42. Tempi di esecuzione dell'intervento

- I. Per ogni progetto (attualmente tre), di durata media pari a 47 settimane, è previsto un tetto massimo di 6 ore di intervento settimanale.
- II. Il luogo di esecuzione è presso la sede dei servizi territoriali, presso il domicilio del Care Leaver e in qualsiasi luogo possa avere un senso per la gestione della progettualità.

n. progetti	Ore progetto
3	282
Ore totali annue	846

Capo 11 – EVENTUALI PROGETTUALITÀ INTEGRATIVE E SPERIMENTALI

Art. 43. Premessa

- I. I progetti di cui al presente capo, costituiscono una mera opzione per il Committente che, al verificarsi dei presupposti, ad oggi ancora non integrati, disporrà della facoltà di attivazione di una o più delle progettualità nel prosieguo descritte.
- II. L'opzione costituisce potere potestativo del Committente, sicché l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione, alle medesime condizioni economiche desumibili dall'offerta economica presentata.
- III. In caso di attivazione, potrà essere richiesto all'aggiudicatario un supporto nella progettazione definitiva degli interventi, qui riportati nella loro forma preliminare, mediante l'attivazione di una o più delle figure professionali dell'Equipe Integrata, ed in coerenza con le metodologie operative indicate nell'offerta tecnica.

Art. 44. Progetto P.I.P.P.I.

- I. Il Committente, avendo presentato la manifestazione di interesse relativa agli interventi da attivare a valere sulla sotto-componente «servizi sociali, disabilità e marginalità sociale» – componente 2 missione 5 del PNRR, potrebbe avviare sul proprio territorio un'estensione del progetto P.I.P.P.I. nell'arco dell'anno 2022.
- II. Il progetto P.I.P.P.I. è il programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione dei minori istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova.
- III. Laddove il Committente dovesse risultare assegnatario del relativo finanziamento verranno avviati i relativi percorsi psico-educativi previsti dalla progettualità PIPPI.
- IV. Gli interventi potenzialmente attivabili sono:
 - l'educativa domiciliare;
 - la conduzione dei gruppi per i genitori e i bambini.

44.1. Finalità ed obiettivi specifici

- I. Il Progetto persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette "negligenti" al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni.
- II. In linea con detta finalità, l'obiettivo primario è quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo.

44.2. Target di riferimento

- I. Famiglie vulnerabili, in carico al Servizio Sociale territoriali, residenti nei Comuni afferenti all'Ambito n.3 che siano riconducibili al target definito dal progetto Ministeriale.

44.3. Tempi di esecuzione dell'intervento

- I. Si prevedono circa cinque interventi avviabili nel corso dell'anno 2022, ciascun con un monte ore stimato pari a ore 270.

n. interventi	Ore progetto
5	270

Art. 45. Educativa di comunità

- I. Il Committente valuterà, nel corso del periodo di validità del presente appalto, l'opportunità di avviare una sperimentazione relativa all'avvio di un progetto di Educativa di Comunità.

45.1. Finalità ed obiettivi specifici

- I. Il Progetto persegue la finalità far emergere le risorse presenti nel territorio dell'ambito distrettuale Brescia Est per la popolazione target 0-18, promuovendo processi di interconnessione territoriale.
- II. In linea con detta finalità, il progetto si pone i seguenti obiettivi:
 - effettuare una mappatura delle opportunità in termini di servizi/progetti/attività/sperimentazioni per l'infanzia e l'adolescenza che potrà essere un punto di partenza per l'emersione del sistema pubblico/privato di ambito.
 - pubblicare la mappatura, sia ad uso degli Enti pubblici e operatori dei servizi alla persona che ad uso delle famiglie residenti nell'Ambito, per offrire strumenti per un maggiore orientamento e fruizione delle opportunità del territorio.

45.2. Target di riferimento

- I. Enti locali e famiglie del territorio dell'ambito distrettuale Brescia Est.

45.3. Tempi di esecuzione dell'intervento

- I. Si stima un monte ore complessivo di 850 ore annue.

Art. 46. Progetti territoriali

- I. Il Committente valuterà, nel corso del periodo di validità del presente appalto, l'opportunità di avviare l'avvio di Progetti Territoriali attuabili attraverso interventi educativi per gruppi di minori, nei loro contesti di vita, che abbiano come obiettivi il sostegno scolastico, educativo e relazionale.
- II. I progetti territoriali si potranno attuare in collaborazione con le agenzie scolastiche, ricreative e culturali presenti nel territorio e prevedono interventi educativi di gruppo, offrendo nel contempo momenti di aggregazione positiva e di socializzazione a favore di minori in situazione di rischio per prevenire manifestazioni di disagio sociale. L'azione potrebbe essere rivolta anche a gruppi di minori in situazioni di agio al fine di rendere evidenti e modificare dinamiche comportamentali di esclusione e di isolamento, cui i ragazzi più problematici vanno incontro.
- III. I progetti territoriali potrebbero andare ad identificare altre forme di domicilio possibile, all'interno delle quali il destinatario non è solo il singolo ma un gruppo di minori, non è solo il nucleo familiare, ma anche altri soggetti che hanno relazioni significative con il minore. In questa logica l'intervento non è riferito soltanto al minore e al suo nucleo familiare di appartenenza, ma si allarga alle altre realtà educative e sociali nelle quali il minore e la sua famiglia vivono.

46.1. Finalità ed obiettivi specifici

- I. Il progetto territoriale si proporrà di favorire condizioni e opportunità per la costruzione di un benessere sociale e relazionale diffuso e consolidato a favore dei minori, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza. Gli interventi perseguiranno finalità

promozionali, preventive e riparative, mediante il potenziamento dei rapporti di partnership tra le agenzie educative del territorio per migliorare l'osservazione dei minori nei propri contesti di vita e la promozione di condizioni di agio per i minori stessi. I progetti opereranno, altresì, per favorire lo sviluppo di competenze relazionali ed educative tra le figure adulte e i minori stessi: genitori, insegnanti, dirigenti scolastici, curati, animatori di oratorio, allenatori sportivi, etc.

II. In linea con detta finalità, il progetto si pone i seguenti obiettivi:

- osservare le dinamiche relazionali, che vedono coinvolti i minori, all'interno dei contesti comunitari;
- creare momenti di aggregazione che possano accogliere e promuovere possibili relazioni educative tra educando e educatore;
- incentivare processi di partecipazione, integrazione, condivisione all'interno dei contesti di vita dei minori;
- sviluppare azioni volte a stimolare e a sostenere i soggetti del territorio nell'accoglienza e nella cura dei minori;
- facilitare la comunicazione e la relazione intergenerazionale, in particolare tra le figure adulte di riferimento e i minori;
- favorire condizioni di benessere e di agio dei minori e delle famiglie
- concorrere alla riduzione del numero di allontanamenti di minori dalle proprie famiglie.

46.2. Target di riferimento

I. Minori in carico ai Servizi Sociali Territoriali residenti nei Comuni afferenti all'Ambito n.3.

46.3. Tempi di esecuzione dell'intervento

I. Si stima un monte ore complessivo di 850 ore.

Capo 12 – IL PERSONALE

Art. 47. Personale – disposizioni generali

- I. Per tutte le attività di gestione del servizio, oggetto del presente capitolato, la ditta Appaltatrice si avvarrà di proprio personale (o di personale da essa incaricato) di ambo i sessi, adeguatamente formati e preparati, che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.
- II. Sin dall'inizio del servizio, l'aggiudicatario deve quindi disporre di risorse umane idonee e adeguate, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a regola d'arte, assicurando la continuità del servizio in tutto l'arco di durata dell'appalto, e limitando i fenomeni di turn-over nell'ambito dei servizi continuativi, dello specifico progetto, o comunque della specifica presa in carico.
- III. L'appaltatore deve provvedere alla tempestiva sostituzione del personale, in modo da scongiurare l'interruzione dei servizi connessi agli incontri protetti ed allo spazio adolescenti. Per gli ulteriori servizi, considerata l'importanza della continuità nel rapporto professionista/utente, la sostituzione verrà concertata e richiesta, di norma, per le sole assenze che si protraggano per un periodo superiore a 15 giorni. È in ogni caso onere dell'appaltatore di sostituire il personale entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta del Committente.
- IV. Con la presentazione dell'offerta, la Ditta Appaltatrice espressamente manleva e rende indenne l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.
- V. Prima dell'assunzione l'appaltatore è tenuto alle verifiche previste dall'art. 2 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39, relative all'esistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600.Bis -ter - quater - quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (direttiva antipedofilia).

Art. 48. Personale referente

- I. L'appaltatore rende disponibili, per le necessità espresse ed implicite del Committente ed ai fini di un ottimale coordinamento, le seguenti figure referenti, i cui curricula dovranno essere forniti dopo l'aggiudicazione (più funzioni possono essere svolte da una stessa figura):
 - a) **Referente per i rapporti tra Committente e Organizzazione** – figura di sufficiente autonomia decisionale che rappresenti la Direzione dell'appaltatore e sia presente, a richiesta, per incontri con il Committente;
 - b) **Referente per il Coordinamento** con il personale del Committente e le tutte le altre figure attive, operativo sui servizi **per non meno di 18 ore settimanali** (comprese nel corrispettivo contrattuale, senza remunerazioni ulteriori), con le seguenti funzioni:
 - garantire il buon funzionamento del servizio svolto dagli operatori;
 - individuare gli operatori per ciascun progetto di intervento in collaborazione con il coordinatore del Servizio Minori e Famiglie;
 - coordinare il gruppo di operatori afferenti al territorio di intervento;
 - organizzare la supervisione e la formazione degli operatori;

- presenziare agli incontri di equipe sui casi nelle fasi di attivazione, verifiche intermedie e verifiche finali redigendo i relativi verbali e condividendoli con gli operatori coinvolti sul caso;
 - programmare e calendarizzare gli incontri protetti definendo sedi e giorni attraverso contatti diretti con gli incontranti;
 - condividere e sottoscrivere, in collaborazione con il servizio tutela minori, il regolamento e il patto con la famiglia in riferimento agli incontri protetti;
 - essere referente per le parti (incontranti e accompagnanti) in caso di esigenze degli stessi di spostamento degli incontri, compatibilmente con la cornice delineata nel patto con la famiglia.
 - coordinare le attività dello Spazio Adolescenti;
 - predisporre una relazione annuale nella quali si evidenzia il numero e la tipologia di interventi gestiti.
- c) **Referente per gli adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro** – figura professionalmente qualificata e preposta alla gestione degli adempimenti previsti dalle norme in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 49. Requisiti professionali richiesti

- I. Per i servizi e le progettualità previste dal presente capitolato l'appaltatore dovrà a mettere a disposizione risorse dotate dei seguenti requisiti formativi ed esperienziali:
- a) **Il Coordinatore del Servizio**
 - Laurea in scienze sociali o laurea in scienze dell'educazione o in psicologia
 - Esperienza almeno biennale in analoga posizione
 - b) **Gli educatori**
 - Laurea in scienze dell'educazione
 - Diploma regionale di educatore professionale
 - Solo in subordine, e previo assenso del committente, Laurea in psicologia
 - c) **Gli psicologi**
 - Laurea magistrale in psicologia
 - Iscrizione all'albo professionale
 - d) **I mediatori linguistico-culturali**
 - Qualifica di mediatore linguistico culturale
 - Esperienza di lavoro almeno biennale di affiancamento al servizio sociale
 - e) **Gli operatori etnoclinici**
 - Laurea e specializzazione in campo clinico e/o sociale antropologico di mediazione culturale e formazione specifica in ambito etnoclinico
 - Esperienza di lavoro almeno biennale di affiancamento al servizio sociale

Art. 50. Formazione e addestramento

- I. L'appaltatore deve garantire che tutto il personale coinvolto direttamente ed indirettamente nell'erogazione del servizio sia opportunamente formato.
- II. La pianificazione generale della formazione per il primo anno deve essere resa disponibile già in sede di offerta tecnica nel Programma di aggiornamento professionale. Tale pianificazione dovrà necessariamente indicare il numero minimo di ore annue per funzione garantite dall'appaltatore. Dovranno preferibilmente essere trattati i seguenti temi specifici:
- interventi educativi e disabilità;
 - interventi educativi e conflittualità di coppia;

- interventi educativi e interculturalità;
 - strumenti di counseling educativo.
- III. Per la formazione degli anni successivi al primo, l'appaltatore deve prevedere un sistema di valutazione delle necessità formative con il quale strutturare la formazione in itinere. Dettaglio della procedura seguita dall'appaltatore deve essere riportato nel Programma di aggiornamento professionale, la cui completezza sarà oggetto di valutazione.
- IV. L'elenco del personale formato, con evidenza degli argomenti trattati e della qualifica del formatore (evidenza della competenza) è consegnato dall' Organizzazione al Committente entro sette giorni lavorativi dallo svolgimento del corso.
- V. Unitamente alla documentazione di cui sopra, l'Organizzazione deve rendere disponibile copia della verifica di apprendimento dei corsi effettuati (che deve essere necessariamente in forma scritta).
- VI. L'Organizzazione verifica ogni aspetto di resa qualitativa del personale impiegato; tale valutazione, dovrà essere condivisa con il Coordinatore del Servizio Minori e Famiglie attraverso incontri di verifica semestrali sull'andamento del servizio e tramite una relazione annuale comprensiva di tutti i dati quanti-qualitativi.

Art. 51. Obblighi del personale

- I. Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione, anche con il personale dei servizi di primo e secondo livello a diverso titolo operante nei servizi, nonché rispettoso e attento alla cura dei minori.
- II. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto di servizio, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del GDPR.
- III. Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008.

Art. 52. Rilevazione presenze e monitoraggio delle prestazioni

- I. La rilevazione delle presenze, della tipologia delle prestazioni e del numero di interventi effettuati al domicilio o presso altra sede dovrà essere effettuata utilizzando un sistema telematico. Tale sistema dovrà garantire oggettività di
- rilevazione dell'inizio e fine di ogni singola prestazione presso l'utente.
 - codificare i vari tipi di servizio presenti, con distinzione per singolo utente, singola prestazione effettuata, tipologia di prestazione e relativi orari di svolgimento, come rilevati dal sistema telematico.
- II. Dovrà essere fornita al Committente ed al personale da questi incaricato la password di accesso al sistema informatico utilizzato (modalità visualizzazione) al fine di poter verificare costantemente i dati in esso contenuti, in particolare l'elenco nominativo degli utenti con l'indicazione della tipologia, del prezzo e degli orari della prestazione con il totale delle prestazioni mensili, con la finalità di agevolare il riscontro e la liquidazione delle prestazioni stesse.
- III. Il sistema deve garantire la possibilità di ottenere report riassuntivi relativi alle singole specifiche (tipo di servizio, utente, numero di accessi, ecc).
- IV. Negli eccezionali casi di malfunzionamento del sistema (as es. per guasto terminale, problemi di linea, ecc.) rimane in ogni caso in capo all'appaltatore l'inserimento mensile delle eventuali rilevazioni manuali delle presenze presso gli utenti.

Art. 53. Clausole sociali

- I. Ai fini di tutelare la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato si applica l'art. 50 del Codice. L'aggiudicatario è tenuto ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano nella precedente gestione dell'appalto, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, anche in relazione alle specifiche tecniche del nuovo contratto. Al personale in argomento dovrà esser applicato il contratto collettivo nazionale (CCNL) e territoriale in vigore per il settore e la zona dove vengono eseguite le prestazioni, secondo quanto in proposito stabilito dall'art. 30, comma 4, del Codice dei Contratti.
- II. A mero titolo orientativo, si riporta in allegato l'elenco del personale attualmente impiegato nei servizi.

Art. 54. Sicurezza per rischi interferenziali

- I. I servizi da prestarsi sono da ritenersi perlopiù di natura intellettuale, taluni dei quali svolti in luoghi estranei alla giuridica disponibilità del committente, e comunque, per quelli prestati presso la sede del Committente, svolti in giorni ed orari ove non è attivo il personale da quest'ultimo dipendente. Per tali ragioni non è da ritenersi necessaria la redazione del DUVRI, e gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.
- II. Al fine di ridurre comunque qualsivoglia rischio per la salute dei lavoratori, ciascun Comune che metta eventualmente a disposizione una o più sedi del servizio, nonché lo stesso committente, trasmetterà il DVR relativo alla sede in cui gli operatori dell'appaltatore dovranno operare. È fatto obbligo al referente generale dei servizi di istruire i propri lavoratori sulle modalità di consultazione del relativo documento, che devono attenersi alle prescrizioni ivi contenute in relazione ad attività lavorative e/o funzioni analoghe.
- III. Lo studio del DVR potrà avvenire con modalità "on the job", in guisa che non è da ritenersi necessaria la previsione di specifici costi per la sicurezza.
- IV. Allorquando si rilevino specifiche necessità per la concreta riduzione di eventuali rischi interferenziali eventualmente rilevati in sede di esecuzione, previa concertazione tra le parti, all'appaltatore sarà riconosciuto il corrispettivo stabilito nel DUVRI che all'uopo sarà redatto e sottoscritto dalle parti.

Capo 13 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 55. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- I. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- II. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- III. Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante ed il concessionario, riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.
- IV. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- V. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 56. Rinvio allo schema di contratto

- I. Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo schema di contratto, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra stazione appaltante ed appaltatore, ed a porre ulteriori oneri a carico di quest'ultimo.